

Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiase, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame è di antichissima data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo.

La particolarità di questo areale, naturalmente vocato alla coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»; le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del lametino è conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. È in grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie dell'Università di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura nel 1991.

Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra vergine di oliva prodotto nella piana del lametino con la cultivar Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico, evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori oli dell'Italia centrale.

La sua storia è collegata all'evoluzione agronomica e tecnica nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione di oli pregiati, cioè la mosca delle olive ed i metodi di raccolta. Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione è completamente mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca delle olive (*Bactrocera Dacus Oleae*) e soprattutto della raccolta delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori meccanici. Ciò ha consentito a molte aziende della zona e alla cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti quantitativi di olio extra vergine di oliva.

L'ambiente pedoclimatico del Lametino, particolarmente vocato alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar che è nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si è diffusa per tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea è stata descritta agronomicamente per la prima volta oltre cento anni addietro (1889) dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la coltivazione e la qualità. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli 1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualità dell'olio della Carolea e sottolinea che è la varietà più vetusta che ivi si incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiché la varietà Carolea è cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo areale di origine.

Più recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea confermando la sua specificità dell'areale lametino e concludendo che è «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente qualità... È cultivar di notevole interesse.»;

Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla Carolea su ben tredici cultivar esaminate (R. D'Amore e Altri. Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in Calabria. Annali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura - Numero speciale Volume I, Cosenza 1977).

La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si trova concentrata nella piana del lametino e zone circostanti, è da ricercarsi nella circostanza che la Carolea è varietà autoctona del lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio, nonché vegetative e produttive.

26A03786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, un provvedimento di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati.

1) DET PRES 1033/2026 del 22 luglio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento scheda prescrizione cartacea per dei farmaci per la malattia di Crohn per linee di trattamento successive agli ANTI-TNF».

L'efficacia del provvedimento decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A03783

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Indicazioni in merito al conferimento dell'incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del consiglio dell'11 marzo 2026, ha approvato la seguente delibera:

delibera n. 258 del 7 luglio 2026, «Indicazioni in merito al conferimento dell'incarico di componente dei collegi consultivi tecnici: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi.».

La delibera è disponibile sul sito istituzionale dell'autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-258-del-7-luglio-2026>

26A03780

BANCA D'ITALIA

Modifiche alla circolare n. 229/1999 (Istruzioni di vigilanza per le banche) in materia di cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza.

L'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208 (di seguito, il «decreto»), in attuazione dell'art. 27-septies della direttiva 2013/36/UE (CRD), come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, ha modificato l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il «TUB»), in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, eliminando la possibilità per la Banca d'Italia di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto, tale modifica si applica alle cessioni che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione dell'art. 58-bis, comma 1, del TUB, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto stesso.

Nelle more dell'adozione delle predette disposizioni, attualmente in consultazione pubblica, e fino alla loro entrata in vigore, si rende opportuno intervenire sulla disciplina delle operazioni di maggiore rile-



vanza contenuta nella circolare n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente modificata(1), in linea con quanto previsto dall'art. 27-septies della CRD per i trasferimenti rilevanti di attività e passività che ricadono nel suo ambito di applicazione, che non prevede un obbligo di preventiva autorizzazione.

In relazione a quanto precede, a far data dell'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) è abrogato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, prevista dal Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999;

b) le operazioni di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza di cui al Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999(2) sono comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento. Resta fermo l'obbligo di comunicazione successiva delle operazioni di cessione nei casi attualmente previsti(3). Restano, infine, fermi i poteri della Banca d'Italia, anche di intervento, ad essa attribuiti dall'ordinamento;

c) ai fini dell'individuazione degli elementi informativi sulle operazioni di cessione da fornire alla Banca d'Italia nelle ipotesi *sub b)*, continua ad applicarsi quanto previsto dal Titolo III, Capitolo V, della circolare della Banca d'Italia n. 229/1999.

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

(1) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia in materia di «Cessioni di rapporti giuridici ex art. 58 TUB», pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 12/2000 - Parte prima - Sezione I - par. 1 e provvedimento della Banca d'Italia in materia di «Disposizioni di vigilanza del 5 dicembre 2007. Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza», pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 12/2007 - Parte prima - Sezione I - par. 1, allegato, punto 21.

(2) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2007 di cui alla nota 1.

(3) Cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2007 di cui alla nota 1.

26A03781

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-175) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

